

## **RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

In base alla Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Le università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valenza automatica in Italia. Vengono invece valutati caso per caso. Il riconoscimento dei titoli accademici esteri per finalità diverse da quelle sopra elencate (per esempio, partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate) deve essere richiesto ad altre amministrazioni dello Stato. Per avere maggiori informazioni sulla procedura di riconoscimento si invita a consultare con attenzione il sito del Cimea (<http://www.cimea.it/>), Centro di Informazione sulla Mobilità e Le Equivalenze Accademiche.

Possono presentare tale domanda **i cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 Dlgs n. 286/1998** e **i cittadini extracomunitari residenti all'estero** in possesso di un titolo accademico straniero.

Il riconoscimento può essere richiesto per i titoli finali conseguiti presso le Università estere statali o legalmente riconosciute dalle Autorità competenti del Paese al cui ordinamento si riferiscono. Non è possibile richiedere il riconoscimento per i titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere.

### **RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI PER CORSI DI STUDIO ITALIANI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE**

Per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale il riconoscimento di un percorso di studi o di un titolo accademico estero sarà subordinato alla disponibilità di posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.

#### **Documenti da presentare**

**a)** domanda in bollo (di seguito allegata) indirizzata al Magnifico Rettore in cui si chiede il riconoscimento del titolo accademico estero, specificando anche il corrispondente titolo accademico del nostro Ateneo che si intende ottenere;

**b)** attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA del titolo finale degli studi secondari, o titolo finale degli studi secondari con relativa legalizzazione o timbro "apostille", traduzione ufficiale in lingua italiana e Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio.

**c)** attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA del titolo accademico finale, o titolo accademico finale con relativa legalizzazione o timbro "apostille", traduzione ufficiale in lingua italiana e Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio

- d)** certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio, o Diploma Supplement con legalizzazione;
- e)** programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro dell'Università stessa) degli esami di cui sopra con relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
- f)** Una copia (semplice non autenticata) dell'intera documentazione (ad eccezione dei Programmi di studio);
- g)** copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, solo per i non comunitari;
- h)** ricevuta del pagamento del contributo previsto rilasciato dall'Ufficio Studenti Stranieri all'atto di presentazione della domanda.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti nel caso non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso.

**N.B.:** se la richiesta di riconoscimento è per un corso di laurea erogato in lingua inglese, la traduzione in italiano dei certificati di laurea e programmi d'esame, originariamente prodotti in lingua inglese, non è necessaria.

#### **Dove presentare la documentazione:**

**I cittadini UE ed extra-UE legalmente soggiornanti** presentano la documentazione all'Ufficio Studenti Stranieri

**I cittadini extra-comunitari residenti all'estero** presentano tutta la documentazione tramite la Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio.

In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento saranno le Autorità Accademiche competenti, che potranno deliberare per un riconoscimento **parziale** o **totale (equipollenza)** del titolo.

In caso di **riconoscimento parziale**, all'interessato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero, per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale. In questo caso la **documentazione di studio presentata in copia dovrà essere prodotta in originale**.

In caso di **riconoscimento totale**, all'interessato sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. La procedura si conclude con l'emanazione di un Decreto Rettorale che renderà esecutiva la delibera dell'Autorità Accademica competente.

Per ottenere il rilascio del suddetto Decreto Rettorale sarà necessario pagare il contributo appositamente previsto di euro **150,00**. La stampa della pergamena sarà rilasciata su richiesta dell'interessato presentando la domanda alla Segreteria Studenti Stranieri con pagamento del contributo di euro **130,00**.